



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 69.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO D'IMPOSTA 2013.

Data 05/11/2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 04/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole

Giugliano, li 04/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso che l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Dato atto che per l'esercizio finanziario 2013 occorre provvedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 novembre 2013, termine ulteriormente differito dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, precedentemente fissato al 30 giugno dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità);

Visto l'art. 8 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (I.M.U.) e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale recita: *“L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili,..... Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”*

Verificato che l'art. 8, comma 7 del D.lgs. 14.03.2011, n.23, individua quale organo competente il Consiglio Comunale, all'approvazione delle aliquote IMU da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto delle variazioni (comma 4 dell'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate rispettivamente del 5 per cento e del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- comma 6: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento con potere di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*,
- comma 7: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con potere di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ridotta sino a 0,2 punti percentuali”*,
- comma 8: *“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 con potere di ridurre l'aliquota fino allo 0,1 per cento”*,
- comma 9: *“ I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*,
- comma 10: *“ Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400”*;
- comma 11: *“ E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria”*;

- comma 12: “ Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (mod. F24)”;
- comma 15: “ A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”.

Visto l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e specificamente:

- *lett.a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, si cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva *lett h)* del medesimo comma 380;
- *lett. f)* ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- *lett. i)* ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla *lett f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n° 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 che all’art. 1 comma 1 ha stabilito, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la **sospensione** del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:

- ✓ **l’abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✓ **le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- ✓ **i terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Visto l’art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 che **ha abolito** la prima rata dell’IMU 2013 relativa agli immobili, oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto l’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha stabilito:

- *al comma 1:* “ Per l’anno 2013 **non è dovuta** la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno
- *al comma 4:* “ Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014..... omissis.....”;

- *al comma 5: “ Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forza di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio”*

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 17/10/2012 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l’anno 2012

Ritenuto opportuno, per l’anno 2013, procedere all’approvazione delle aliquote e detrazioni, nell’attesa delle prossime disposizioni legislative in merito all’imposta IMU, confermando quelle in vigore nel 2012, nel seguente modo:

- ✓ **Aliquota base:** 0,93 per cento per tutti gli immobili intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (seconde case), le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;
- ✓ **Aliquota ridotta:** 0,4 per cento per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
- ✓ **Aliquota ridotta:** 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- ✓ **Detrazione:** euro 200,00 per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- ✓ **Ulteriore detrazione:** euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

Visto l’art. 10, comma 4, lett. b) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che: “A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi”;

Visto l’art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce che: “ Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

PROPONE DI DELIBERARE

1) di determinare per **l’anno 2013**, le seguenti aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.M.U.), confermando le aliquote in vigore nell’anno 2012 e, precisamente:

- ✓ **Aliquota base:** 0,93 per cento per tutti gli immobili intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (seconde case), le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;
- ✓ **Aliquota ridotta:** 0,4 per cento per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
- ✓ **Aliquota ridotta:** 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- ✓ **Detrazione:** euro 200,00 per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

- ✓ **Ulteriore detrazione:** euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

2) di disporre che le aliquote e le detrazioni saranno trasmesse telematicamente all'indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi della lett.b) del comma 4 dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64.

3) di disporre che il presente atto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di questo comune

4) di disporre che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1 lett.e) del D.lgs. 267/2000.

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Dirigente
Dott. Gerardo D'Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs n. 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 12/11/2013 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 12/11/2013

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 12/11/2013

IL RESPONSABILE

Prot...93 del...12/11/2013

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Rom |

Li, 12/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
